

## SERIE STORICA

- al 31 dicembre 1982 rispetto al 31 maggio 1982 (sull'ammontare dell'ex indennità di anzianità che sarebbe spettata al lavoratore al 31 maggio 1982, calcolata secondo la disciplina vigente fino a tale data): + 8,391703%;
- al 31 dicembre 1983 rispetto al 31 dicembre 1982: + 11,064777%;
- al 31 dicembre 1984 rispetto al 31 dicembre 1983: + 8,097845%;
- al 31 dicembre 1985 rispetto al 31 dicembre 1984: + 7,935643%;
- al 31 dicembre 1986 rispetto al 31 dicembre 1985: + 4,760869%;
- al 31 dicembre 1987 rispetto al 31 dicembre 1986: + 5,319444%;
- al 31 dicembre 1988 rispetto al 31 dicembre 1987: + 5,596916%;
- al 31 dicembre 1989 rispetto al 31 dicembre 1988: + 6,387217%;
- al 31 dicembre 1990 rispetto al 31 dicembre 1989: + 6,280239%;
- al 31 dicembre 1991 rispetto al 31 dicembre 1990: + 6,032967%;
- al 31 dicembre 1992 rispetto al 31 dicembre 1991: + 5,068056%;
- al 31 dicembre 1993 rispetto al 31 dicembre 1992: + 4,491336%;
- al 31 dicembre 1994 rispetto al 31 dicembre 1993: + 4,542452%;
- al 31 dicembre 1995 rispetto al 31 dicembre 1994: + 5,851768%;
- al 31 dicembre 1996 rispetto al 31 dicembre 1995: + 3,422172%;
- al 31 dicembre 1997 rispetto al 31 dicembre 1996: + 2,643947%;
- al 31 dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997: + 2,626761%;
- al 31 dicembre 1999 rispetto al 31 dicembre 1998: + 3,095745%;
- al 31 dicembre 2000 rispetto al 31 dicembre 1999: + 3,538043%;
- al 31 dicembre 2001 rispetto al 31 dicembre 2000: + 3,219577%;
- al 31 dicembre 2002 rispetto al 31 dicembre 2001: + 3,504310%;
- al 31 dicembre 2003 rispetto al 31 dicembre 2002: + 3,200252%;
- al 31 dicembre 2004 rispetto al 31 dicembre 2003: + 2,793103%;
- al 31 dicembre 2005 rispetto al 31 dicembre 2004: + 2,952785%;
- al 31 dicembre 2006 rispetto al 31 dicembre 2005: + 2,747031%;
- al 31 dicembre 2007 rispetto al 31 dicembre 2006: + 3,485981%;
- al 31 dicembre 2008 rispetto al 31 dicembre 2007: + 3,036419%;
- al 31 dicembre 2009 rispetto al 31 dicembre 2008: + 2,224907%;
- al 31 dicembre 2010 rispetto al 31 dicembre 2009: + 2,935935%;
- al 31 dicembre 2011 rispetto al 31 dicembre 2010: + 3,880058%;
- al 31 dicembre 2012 rispetto al 31 dicembre 2011: + 3,302885%;
- al 31 dicembre 2013 rispetto al 31 dicembre 2012: + 1,922535%;
- al 31 dicembre 2014 rispetto al 31 dicembre 2013: + 1,500000%;
- al 31 dicembre 2015 rispetto al 31 dicembre 2014: + 1,500000%;
- al 31 dicembre 2016 rispetto al 31 dicembre 2015: + 1,795304%;
- al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016: + 2,098205%;
- al 31 dicembre 2018 rispetto al 31 dicembre 2017: + 2,241840%;
- al 31 dicembre 2019 rispetto al 31 dicembre 2018: + 1,793830%;
- al 31 dicembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019: + 1,500000%;

– al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020: + 4,359238%.

Le percentuali di rivalutazione (aumenti) del trattamento di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro cessati dopo il 14 gennaio 2022, rispetto all'accantonamento maturato fino al 31 dicembre 2021, sono le seguenti:

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 gennaio 2022 ed il 14 febbraio 2022: + 1,184322%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 febbraio 2022 ed il 14 marzo 2022: + 2,086158%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 marzo 2022 ed il 14 aprile 2022: + 2,987994%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 aprile 2022 ed il 14 maggio 2022: + 2,971751%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 maggio 2022 ed il 14 giugno 2022: + 3,732345%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 giugno 2022 ed il 14 luglio 2022: + 4,775424%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 luglio 2022 ed il 14 agosto 2022: + 5,182910%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 agosto 2022 ed il 14 settembre 2022: + 5,943503%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 settembre 2022 ed il 14 ottobre 2022: + 6,280367%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 ottobre 2022 ed il 14 novembre 2022: + 9,018362%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 novembre 2022 ed il 14 dicembre 2022: + 9,637712%;

– rapporti di lavoro cessati tra il 15 dicembre 2022 ed il 14 gennaio 2023: + 9,974576%.